



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

[Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10 Gennaio 1989 e regolarmente registrato, con atto notarile, in data 8 Febbraio 1989 al Repertorio n° 2671 – Raccolta n° 568]

Articolo 1

E' costituita un'Associazione di Pronto intervento e Soccorso, autonoma e indipendente denominata S.E.O.-P.A. (Squadra Emergenza Operativa – Pubblica Assistenza). Essa è aconfessionale e apartitica fondando la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Articolo 2

L'Associazione ha la propria sede in Garbagnate Milanese – Via Forlanini n° 73.

Articolo 3

Il Consiglio Direttivo, a seguito delle necessità emergenti, si riserva, con delibera unanime, di trasferire la propria sede in luogo più idoneo alle necessità dell'Associazione.

Articolo 4

L'Associazione ha lo scopo di intervenire in qualsiasi emergenza, collaborando con Enti Pubblici e Privati, Autorità precostituite dallo Stato e altre Associazioni di Volontariato, per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 5

La sua operatività consiste nel :

- a) Organizzare il soccorso mediante mezzo opportuno (Ambulanza o altro mezzo di assistenza per il soccorso) ad ammalati, feriti, o in particolari situazioni di immediato pericolo per le cose, persone od animali.
- b) Organizzare servizi di guardia medica e ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche.
- c) Promuovere ed organizzare la raccolta del sangue.
- d) Promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria, antinfortunistica, antincendio e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

- e) Organizzare iniziative di Protezione Civile a tutela dell'ambiente.
- f) Promuovere iniziative a carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire e migliorare la qualità della vita.
- g) Organizzare la formazione del volontariato anche con i progetti della Federazione Nazionale Pubbliche Assistenze.
- h) Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno di cittadini anziani, handicappati, e comunque in condizioni di temporanea difficoltà.
- i) Organizzare i servizi di soccorso zoofilo per animali feriti o per animali che creano gravi difficoltà alla comunità stessa.
- j) Intervenire, con tempestività, in ausilio degli Organismi preposti dallo Stato nei soccorsi locali che necessitano di specifiche specializzazioni in materia di Sanità, Antincendio, antinfortunistica, Genio Tecnico Logistica.
- k) Organizzare e mantenere efficienti nuclei di volontari polispecializzati e attrezzature tecniche varie per interventi di Protezione Civile, a carattere nazionale.
- l) Ricercare persone scomparse, disperse o rimaste vittime delle calamità o catastrofi, con l'ausilio di unità cinofile opportunamente addestrate allo scopo.
- m) Effettuare soccorsi particolari presso aziende.
- n) Organizzare servizi di prevenzione o soccorso, infortunio, incendio, in occasione di feste popolari, gare, competitive e non, concerti e all'interno delle Aziende previa specifica richiesta del titolare dell'attività o degli organizzatori delle manifestazioni.

Articolo 6

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'Art. 5, l'Associazione provvederà a mantenere i contatti con i competenti organi Statali, Regionali, Provinciali e Comunali. Con l'Arma dei Carabinieri, con la Polizia di Stato, con la Guardia di Finanza, con i Vigili del Fuoco e con i vari comandi dei Vigili Urbani.

Articolo 7

L'Associazione provvederà a mantenere i Volontari preparati tecnicamente e addestrati; informandoli anche sulle nozioni teoriche che li riguardano.



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

I volontari, annualmente, seguiranno corsi di aggiornamento sull'emergenza ed il soccorso.

Articolo 8

Possono diventare soci volontari operativi tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti :

- Che abbiano compiuto i 18 anni di età
- Che accettino, sulla domanda di ammissione, interamente lo Statuto ed i Regolamenti interni
- Che siano in possesso di almeno una specializzazione utile nel settore dell'emergenza e soccorso, oppure, che durante il servizio militare abbiano acquisito nozioni utili nel settore del soccorso o della protezione civile; oppure, che nella vita civile svolgano professioni utili all'emergenza. In caso non posseggano tali specializzazioni, si devono impegnare a frequentare vari corsi di specializzazione al fine del raggiungimento della idoneità di servizio
- Che siano in regola con la legge e abbiano una buona condotta morale e civile
- Che siano di sana costituzione fisica e psichica
- Che accettino di pagare la relativa quota sociale annuale (che verrà decisa dal Consiglio e approvata dall'Assemblea dei Soci, di anno in anno)
- Che accettino di compilare la domanda di ammissione con allegato un test psicoattitudinale; tale domanda verrà vagliata dal Consiglio che deciderà in merito all'accettazione o meno del candidato, riservandosi eventualmente un periodo di prova di mesi sei.

Per l'ammissione, l'aspirante volontario dovrà ottenere un parere positivo superiore al 50 % dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Con la domanda di ammissione, il Volontario, esonera l'Associazione da ogni responsabilità per infortuni o danni che dovessero verificarsi in occasione della sua attività di volontariato svolta in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Inoltre, esonera l'Associazione da responsabilità per comportamenti inadeguati o abusivi contro la legge o

atteggiamenti particolari, poco seri, nei confronti delle Autorità o delle Associazioni.

Si declina inoltre ogni responsabilità derivante da un comportamento contro le leggi civili e penali da parte del Volontario che verrebbe immediatamente esonerato dall'Associazione, a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 10

Ai Volontari non spetta nessuna retribuzione in quanto il loro servizio per l'Associazione è gratuito. Eventualmente il Consiglio Direttivo può deliberare dei rimborsi spese sostenute dai Volontari.

Articolo 11

I Diritti dei Soci Volontari sono :

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti.
- b) Eleggere le cariche sociali ed essere eletti (se da almeno un anno appartenenti all'Associazione).
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dal presente Statuto.
- d) Formulare proposte agli Organi Dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Articolo 12

I Doveri dei Soci sono :

- a) Rispettare le Norme del presente Statuto, il Regolamento ed i deliberati degli Organi Associativi.
- b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- c) Non diffondere notizie di fatti o di avvenimenti che siano tutelati da segreto professionale della vita associativa.
- d) Comunicare eventuali assenze dalla propria residenza, superiori alle 48 ore.

Articolo 13

Ogni Volontario dovrà avere cura del proprio abbigliamento e del materiale dato in uso dall'Associazione.



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

Articolo 14

La qualità di Socio Volontario si perde :

- a) Per morosità
- b) Per dimissioni
- c) Per esclusione (coloro che per gravi inadempienze del presente Statuto rendano incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione).

Articolo 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) Beni mobili ed immobili
- b) Titoli Pubblici e Privati
- c) Lasciti legati a donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo

Articolo 16

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) Le quote sociali.
- b) Dai corrispettivi per le prestazioni effettuate.
- c) Dai contributi di Enti pubblici e Privati.
- d) Da oblazioni e da ogni entrata che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione.

Articolo 17

Gli Organi dell'Associazione sono :

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci o Revisori Conti

Articolo 18

L'Assemblea dei Soci si riunisce, di norma, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di 3 mesi.

Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Dalle riunioni dell'Assemblea, deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, Verbale da trascrivere in apposito libro verbali di assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere l'intervallo di almeno un'ora.

Articolo 19

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifica dello Statuto Sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque sia il numero.

Qualora il voto a scrutinio segreto presenti la parità dei consensi, le proposte votate si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla decorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, con avviso da affiggere alla sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire che i non Soci possano prendere la parola.

Articolo 21

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea, elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due Scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre Scrutatori per le votazioni per scheda.

Articolo 22

Compiti dell'Assemblea sono :

- a) Approvare il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 / 12 e quello Preventivo.
- b) Approvare la Relazione del Consiglio Direttivo.
- c) Approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento.
- d) Approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione.
- e) Approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa.
- f) Approvare il Regolamento Generale dell'Associazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa.
- g) Approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il Regolamento dei Soci che svolgono attività di volontariato
- h) Approvare le modifiche dello Statuto.
- i) Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'Assemblea, per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 Marzo di ogni anno.

Nel caso sorgesse la necessità, l'Assemblea elegge nel suo interno, a tempo determinato, un Collegio di Proviviri

con il compito di risolvere eventuali controversie o ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente Art. 14. I compiti dell'eventuale Collegio dei Proviviri sono indicati nei successivi Artt. 31 e 32.

Articolo 23 (vedi nota in calce)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare, a tutti i componenti, dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione che deve contenere : gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

I compiti del Consiglio Direttivo sono :

- a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente Art. 22
- b) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- c) Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
- d) Stipulare Contratti, Convenzioni, Accordi, nel perseguimento degli scopi e obiettivi associativi.
- e) Aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini ed obiettivi del presente Statuto.
- f) Adottare provvedimenti di cui al precedente Art. 14.

Articolo 25

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esso partecipa la metà più uno dei componenti.



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione a cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni, valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere

Articolo 27

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente e per conto dello stesso, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Articolo 28

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Associazione.

Articolo 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio

Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare ai Soci.

Delle proprie riunioni, il Consiglio dei Revisori dei Conti, redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Nella riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 32

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente Art. 14.
Delibera altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Delle proprie riunioni, il Consiglio dei Probiviri, redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità dei ricorsi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 33

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

In caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica di Consigliere quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due sedute successive.

Articolo 35

Il Socio sottoposto a provvedimenti di cui al precedente Art. 14 lettera c), deve preventivamente essere informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui all'Art. 14 lettera c), sono esecutivi dal momento della notifica.

Articolo 36

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più Sezioni, le stesse seguono i criteri organizzativi e funzionali che si uniformano ai criteri partecipativi del presente Statuto.



STATUTO

Squadra Emergenza Operativa - P. A.

Articolo 37

I Regolamenti Associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con l'Associazione.

Articolo 38

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei Volontari.

Articolo 39

Per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e tale voto deve essere favorevole con l'assenso dei quattro quinti o più dei presenti.

Articolo 40

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 41

L'Assemblea che ha stabilito lo scioglimento deve provvedere anche alla devoluzione dei beni.

Articolo 42

Qualora l'Assemblea non deliberi la devoluzione dei beni, essi saranno devoluti ad Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi.

Articolo 43

Per quanto previsto nel presente Statuto, valgono le Norme dei Regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono, in materia, le Leggi dello Stato.

Garbagnate Milanese li : 20 Gennaio 1989

NOTA :

Modificato Art. 23 – primo comma (*in grassetto*), approvato dall' Assemblea dei Soci, riuniti in seduta ordinaria, il giorno 02 Marzo 2007

Garbagnate Milanese 21 / Marzo / 2007

Squadra Emergenza Operativa – P.A.
Protezione Civile